

REGOLAMENTO DEL LASCITO "EGIDIO BERNASCONI"

del 16 marzo 2015

Il Consiglio Comunale di Lugano, richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a) e 186 e segg. LOC,

risolve:

CAPITOLO 1 Norme generali

Art. 1

Campo di applicazione e scopo ¹ Il presente Regolamento disciplina la concessione di borse di studio, dal Lascito "Egidio Bernasconi" (in seguito "Lascito"). La borsa di studio è intitolata "Borsa di studio Piero, Aldo e Egidio Bernasconi".

² La remunerazione annua del capitale di dotazione del lascito è destinata allo scopo di concedere borse di studio a studenti, svizzeri o stranieri, domiciliati nel Comune di Lugano ai sensi della legislazione cantonale.

³ Il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all'estero, deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione equivalente.

Art. 2

Remunerazione del capitale ¹ Il capitale del Lascito è alimentato annualmente dal provento derivante dal tasso di interesse definibile in base alle norme finanziarie contenute nel manuale applicativo del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

² La remunerazione annua da parte del Comune della dotazione di capitale costituisce la fonte di finanziamento dei contributi dei cui all'art. 1.

³ La parte di provento che eccezionalmente non fosse utilizzata va ad incrementare il capitale.

CAPITOLO 2 Assegnazioni

Art. 3

Importi ¹ L'importo annuo massimo è di CHF 4'000.-- a persona.

² A dipendenza della remunerazione annua del capitale di dotazione del Lascito e del numero di richieste l'importo massimo annuo può essere ridotto o aumentato dal Municipio.

³ A dipendenza della capacità finanziaria della persona interessata, di quella dei suo genitori, del coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come delle prestazioni provenienti da terzi, l'importo della borsa può essere ridotto o non concesso.

Art. 4

Modalità ¹ Per l'assegnazione delle borse il Municipio pubblica annualmente un bando di concorso valido per tutto l'anno.

² La borsa di studio viene versata di regola entro un mese dalla presentazione della richiesta.

Art. 5

Condizioni ¹ Il Municipio determina nel bando le condizioni di reddito, di sostanza e di altro tipo per il calcolo del diritto alla borsa.

² La formazione deve aver luogo in scuole di grado secondario II e in istituti di grado terziario che rilasciano un diploma riconosciuto da uno Stato o da un'autorità statale, dalla Confederazione o dai Cantoni.

CAPITOLO 3

Disposizioni applicative e finali

Art. 6

Applicazione ¹ Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le disposizioni esecutive necessarie.

² Il Municipio nomina una commissione, formata da 5 persone volontarie, che preavvisa l'assegnazione delle borse di studio. La durata della carica della commissione è di 4 anni e non sono versati gettoni di presenza ai membri.

³ Il Municipio informa annualmente nel consuntivo il Consiglio Comunale sugli importi assegnati.

Art. 7

Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

G. Cambrosio

Il Segretario:

M. Delorenzi

Gli scrutatori:

S Beretta-Piccoli

E. Cappelletti

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16 marzo 2015
Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 20 marzo e il 4 maggio 2015
Approvato dal ...